



Cittadini nella Storia, dal Medioevo ad oggi

Laboratorio 2 “I luoghi e le forme dell’assistenza e dell’associazionismo”

A. Età Moderna

Materiali: 1781: il Comune del Granduca Pietro Leopoldo

Il regolamento di Firenze riconosce alla città lo status di comunità autonoma. Sono ridefiniti i criteri per il godimento della cittadinanza e per partecipare al governo cittadino.

Regolamento per la nuova Comunità di Firenze, 20 novembre 1781

Pietro Leopoldo per grazia di Dio Principe reale d’Ungheria e di Boemia. Arciduca d’Austria Granduca di Toscana &c. &c. &c.

Avendo Noi rivolte le Nostre cure paterne sopra la Città di Firenze per provvedere a diversi affari di pubblica economia che sono stati finora amministrati con massime differenti da quelle, che abbiamo con Nostra piena soddisfazione stabilito per le altre Comunità della Toscana, e volendo adesso che in medesimi siano liberamente trattati, e regolati da quegli stessi interessati, che dalla buona amministrazione ne risentono immediato il vantaggio, Ci siamo determinati di creare nella Città predetta conforme colla pienezza della Nostra suprema Potestà [...] un’Amministrazione comunitativa, che con il titolo di Comunità di Firenze soprintenda, e provveda a certi oggetti di pubblico comodo, [...]: perciò Comandiamo l’osservanza delle presenti Nostre Disposizioni, derogando a qualunque Legge, Statuto, ed Ordine contrario, o non adottabile alle medesime.

I. Primieramente sotto nome della Comunità di Firenze, e solamente agli effetti voluti, e contemplati nella presente Ordinazione si dovrà intendere tutto lo spazio circoscritto delle Mura della Città, come da quelle delle due Fortezze dette di S. Gio. Battista, e Belvedere, e così anche lo spazio occupato dall’Alveo dell’Arno tra le due Pescaie, che una posta a Levante, e l’altra a Ponente della Città.

II. E conferendo Noi alla Comunità Civica di Firenze ogni opportuna giurisdizione, ed autorità Vogliamo che da essa dependa l’esazione, e reparto della Decima dei Cittadini, e del Contado, che si posa sopra i beni stabili situati dentro la Città, o sia nel Territorio circoscritto di sopra; [...]

III. Questa nuova Comunità Vogliamo che sia rappresentata da una Magistratura composta di un Gonfaloniere, e di undici Priori e nei casi che verranno dichiarati in appresso da un Consiglio Generale composta da trentadue soggetti, vale a dire dei dodici Residenti nella Magistratura predetta, e di numero venti Consiglieri.

IV. Per la creazione del suddetto Magistrato Ordiniamo che si formino tre borse distinte, non intendendo per altro che resti derogato alla legge del dì 31 luglio 1750, emanata sopra la Nobiltà, e Cittadinanza, né al Motuproprio de’ 28 Maggio 1761 mediante quanto appresso si dispone.

V. Nella prima borsa si dovranno includere in tante cedole, o polizze separate i nomi dei capi di tutte quelle Famiglie, che a forma della Legge, ed Ordini Veglianti godono il grado di Nobiltà della Città di Firenze, o sieno descritte nella classe dei Patrizi, o in quella dei Nobili.

Nella seconda borsa si dovranno includere in tante cedole distinte i nomi di capi di tutte quelle Famiglie, che godono della Cittadinanza di Firenze.

Nella terza borsa saranno inclusi in tante cedole distinte i nomi di tutti quegli che posseggono dentro la Città, o sia nel territorio comunitativo stabilito di sopra tanti beni stabili descritti, o da descriversi ai libri delle Decime, che formino almeno due fiorini di Decima, ed in quella borsa dovranno essere inclusi anche i nomi dei Luoghi Pii, e Corpi

laicali, delle Comunità, delli Ufizj, delle Camere, dei Monti pij, dello Scrittoio delle R. Possessioni, dello Scrittoio delle R. Fabbriche, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dei Dipartimenti dell'Amministrazione generale, dell'Accademie, delle Società, delle Commende, dei Conventi, dei Monasteri, delle Confraternite, e Oratori, dei seminari, e Collegi, degli Spedali, dei Capitoli, delle Mense ec., generalmente tutti i nomi dei Patrimoni degli Ecclesiastici possidenti per due fiorini di Decima almeno, come pure i nomi di quei Nobili, e di quei Cittadini, che posseggono per due fiorini di Decima almeno, benché abbiano la loro borsa distinta.

VI. Per la creazione del Consiglio Generale si dovrà formare una borsa generale, che comprenda indistintamente ogni, e qualunque Possessore di beni stabili nella Città di Firenze, sicché in essa dovranno esser ammessi non solo i nomi dei Possessori aventi almeno due fiorini di Decima, ed inclusi nella terza borsa istituita per la formazione del Magistrato, ma ancora i nomi di quelli che nell'istessa Città posseggono beni stabili descritti, o da descriversi alla Decima per meno di due fiorini.

VII. L'ammissione nella borsa generale, e nella terza borsa del Magistrato, come pure la residenza nelle Magistrature formate come sopra non darà grado alcuno di Nobiltà, né di Cittadinanza a quelli che non ne godono. [...]

X. Le predette quattro borse dovranno conservarsi nell'Uffizio, o Cancelleria, che sarà da noi destinata per il servizio di questa nuova Comunità, e custodirsi serrate a due chiavi, una delle quali si terrà dall'Auditore dell'istessa Camera, e l'altra dal mentovato Cancelliere comunitativo.

XI. Per formare il Magistrato suddetto dei Rappresentanti Vogliamo che ogni anno si estraggano prima dalla Borsa dei Nobili quattro polizze, e quello che sarà estratto il primo sia il Gonfaloniere, e li altri tre siano del numero dei Priori; poi dalla borsa dei Cittadini altre quattro polizze, e li estratti sieno del numero dei Priori; e finalmente dalla borsa comune dei Possessori aventi almeno due fiorini di Decima altre quattro polizze, e li estratti compiranno il numero dei Priori, con dichiarazione espressa che venendo estratto un Nobile dalla prima borsa o un Cittadino dalla seconda, che non abbia nel predetto Territorio comunitativo di Firenze tanta possessione di beni stabili, che porti la Decima o massa di Decima siffata sopra di due fiorini almeno, non sarà ammesso a risiedere nel Magistrato, e dovrà procedersi a nuova estrazione dalle rispettive borse fino a tanto che non esca un Nobile o un Cittadino che abbia il voluto requisisto della Possessione suddetta.

E per formare il Consiglio Generale si dovranno estrarre annualmente dalla borsa generale venti polizze e li estratti saranno i Consiglieri. [...]

XIII. Allorché sarà estratto il nome di qualche Corpo laico, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dello Scrittoio delle Possessioni, degli Spedali, delle Commende, comunità e simili, il Convento, la Religione, il Corpo laico, la Religion di S. Stefano, o di Malta, il Commendatore &c, il Soprintendente delle Nostre Possessioni, e così tutti gli altri Amministratori dei Patrimoni Fiscali, Regi o Civici contemplati sopra o da contemplarsi potranno nominare a loro piacere persone che si seggano per essi, ma di quelle però che siano capaci di risiedere a forma del presente Regolamento nel Posto, al quale venissero nominate, e non fossero allora Residenti, affinché una medesima persona non abbia più d'una voce nei partiti come non deve aver giammai.

XIV. Concedesi parimente alle Donne ed ai sottoposti che non sono per loro stessi capaci di risiedere la facoltà di sostituire per loro alli Ufizi, ed Impieghi comunitativi, purché sostituiscano persone idonee e capaci a forma delle qualità requisite dal presente Regolamento. [...]

XVI. Chiunque sarà estratto per risiedere nel Magistrato o nel Consiglio Generale, nel caso che non volesse accettare dovrà pagare lire cento a titolo di tassa di rifiuto da andare a beneficio della Comunità. [...]

XX. I Residenti nel Magistrato e nel Consiglio Generale dureranno un'annata intera in Ufficio con divieto di un anno per chi venisse nuovamente estratto per risiedere in Magistrato, e di tre anni per chi avrà risieduto nel Consiglio Generale.

XXI. Nelle adunanze tanto del Magistrato, che del Consiglio Generale si dovrà osservare rispetto ai posti l'Ordine dell'estrazione, dovendo tutti risiedere in lucco nero senza distinzione alcuna.

XXII. Dovranno i Residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio Generale intervenire a tutte le loro rispettive adunanze tanto ordinarie, che straordinarie, altrimenti mancando alcuno senza legittimo impedimento da riconoscersi dal Magistrato sia tenuto per ciascuna volta a pagare alla Cassa comunitativa lire quattro a titolo di appuntatura. [...]

LXXIV. In conseguenza di tali provvedimenti, Comandiamo che resti soppresso ed abolito il Consiglio del Dugento, ed aggregate al Magistrato Supremo le poche incumbenze che aveva. [...]

(da Bandi e Ordini del Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal di primo gennaio 1780 a tutto dicembre 1781, Firenze, Cambiagi 1782, doc. n. CLXIII)

Note

Il Regolamento particolare per la Comunità di Firenze approvato dal Granduca Pietro Leopoldo il 20 novembre 1781 oltre a costituire uno dei punti più qualificanti del progetto riformista avviato dal Granduca e dal suo governo almeno un quindicennio prima, riveste particolare importanza anche per il suo significato di atto fondativo della comunità di Firenze. Firenze, dunque, a partire dal novembre 1781 abbandonava il ruolo di città Dominante per assumere quello più 'moderno' di capitale di uno Stato i cui dirigenti, fin dall'avvento della dinastia lorenesse nel 1737, avevano cercato di ridurre tutti i retaggi paternalistici lasciati in eredità dai Medici. Tale provvedimento rispondeva al convincimento leopoldino che "conforme al buon ordine e alle regole di giustizia [è] che gli affari economici [della città] sieno diretti ed amministrati da quelli che vi hanno il principale interesse".

La riforma, infatti, introdusse un nuovo criterio di acquisizione della cittadinanza e, di conseguenza, di accesso al governo della città. Questo era non più basato sulla residenza e sul legame storico con la città, bensì identificato nel possesso dei beni stabili: i possessori divenivano, dunque, i nuovi soggetti amministrativi cui rivolgersi per la formazione degli organi municipali efficienti e le stesse comunità assunsero, nella percezione del Sovrano, la veste di 'comunità di possessori'.

La regolamentazione pratica del principio proprietaristico non era però semplice perché all'interno di molte città e di Firenze, in particolare, rimaneva ancora forte la divisione tra i ceti in base alle tradizioni e allo status nobiliare.

La soluzione adottata, come si evince dagli articoli IV-VII che riguardano la formazione delle borse (liste) da cui attingere per la formazione degli organi di governo cittadino, fu dunque quella di rispettare la tradizionale divisione in ceti della comunità fiorentina affiancando alla borsa (lista) dei possessori, aventi una massa estimale superiore alla soglia stabilita, anche altre borse (liste) che comprendessero, appunto, i componenti di quei segmenti sociali cui tradizionalmente era riconosciuto un rango distintivo all'interno della città. Il criterio proprietaristico-censitario interveniva, così, in un secondo momento nel caso in cui gli estratti da una delle due borse 'cetuali' non avessero avuto la massa estimale richiesta per risiedere all'interno degli organi comunitativi.

In termini di minoranze è da segnalare l'articolo XIV relativo alle donne che, "non per loro stesse capaci", se estratte dalla borsa (lista) dei proprietari, dovevano nominare un loro sostituto a risiedere negli organi del magistrato cittadino. (A.C.)